



Comunicazione e Terziario Avanzato
Fotografia – Grafica - Informatica

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A
Tel. (06) 441881 – 44188 269
Fax (06) 44249515 - e-mail: comunicazione@cna.it



interpreta srl

analisi applicata della normativa



41122 Modena - Via Malavolti, 5
tel. 059 418376
fax 059 418398
e-mail info@interpreta.it
www.cnainterpreta.it



OTTOBRE 2015

Notifica atti con posta elettronica certificata: perfezionamento della "consegna" per mittente e destinatario

Una interessante sentenza del Tribunale di Milano distingue i momenti di "consegna" di una notifica via PEC. La notifica di un atto tramite PEC si considera "perfezionata":

- per il mittente, con l'invio del documento al proprio gestore di posta, il quale, a conferma della ricezione, rilascia apposita ricevuta di accettazione;
- per il destinatario, nel momento in cui il documento è reso disponibile nella sua casella di posta elettronica.

Sintesi del ricorso: un contribuente ha denunciato di non aver mai ricevuto la comunicazione di un provvedimento nei suoi confronti, a causa del malfunzionamento della Pec del mittente o del destinatario. In altre parole, il contribuente ha sostenuto di non aver ricevuto la notifica di un atto della Pubblica amministrazione, per colpa del gestore Pec, e quindi di essere all'oscuro di tutto.

I giudici, invece, hanno ritenuto regolarmente effettuata la notifica dell'ufficio a mezzo Pec, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (art. 6, comma 1, Dlgs 82/2005): "...con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano".

In conclusione, la notificazione tramite PEC si intende perfezionata per il mittente, nel momento in cui riceve, dal proprio gestore di Pec, la ricevuta di accettazione del documento precedentemente inviato, mentre per il destinatario, nel momento in cui il documento è reso disponibile nella sua casella di posta elettronica.

Riferimenti: Sentenza Commissione tributaria regionale di Milano, n. 2015/30/2015

interpreta[®]

è un marchio di

sixtisma[®] spa
information & communication technology

SEDE LEGALE

piazza M. Armellini, 9/A – 00162 ROMA
tel. 06 44 18 81 – fax 06 44 24 95 13

capitale sociale euro 6.180.000 i.v.
cf e p.iva 09884901001
REA RM 1197953

SEDE OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA

via Malavolti, 5 – 41122 MODENA
tel. 059 41 82 00 – fax 059 41 82 51



Comunicazione e Terziario Avanzato
Fotografia – Grafica - Informatica

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A
Tel. (06) 441881 – 44188 269
Fax (06) 44249515 - e-mail: comunicazione@cna.it



interpreta srl
analisi applicata della normativa



41122 Modena - Via Malavolti, 5
tel. 059 418376
fax 059 418398
e-mail info@interpreta.it
www.cnainterpreta.it

Agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale: scadenza domande il 15/10/2015

Il Ministero dello sviluppo economico (Decreto Mise 17 febbraio 2015) concede agevolazioni in favore di aggregazioni di Imprese riunite allo scopo di promuovere attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile. Possono accedere alle agevolazioni le Imprese formalmente riunite, in numero almeno pari a 15, in associazione temporanea di imprese (ATI), in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ovvero in Rete di imprese, costituiti da Imprese artigiane ovvero Microimprese in misura almeno pari al 50 % dei partecipanti.

I programmi ammissibili alle agevolazioni sono finalizzati alla creazione:

- a) di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
- b) di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
- c) di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
- d) di tecnologie di fabbricazione digitale;
- e) di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.

I programmi devono prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 100.000,00 e non superiori a euro 1.400.000,00. Le agevolazioni concedibili consistono in una sovvenzione parzialmente rimborsabile di importo pari al 70 % delle spese ammissibili, nel limite di quanto previsto dal Regolamento de minimis.

Il termine finale per la presentazione delle domande, previsto per il 25 settembre 2015, viene posticipato alle ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2015, mediante invio delle richieste all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dgai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it

Riferimenti: Decreto Mise 24 settembre 2015 (GU Serie Generale n.229 del 2-10-2015)



Comunicazione e Terziario Avanzato
Fotografia – Grafica - Informatica

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A
Tel. (06) 441881 – 44188 269
Fax (06) 44249515 - e-mail: comunicazione@cna.it



interpreta srl[®]
analisi applicata della normativa



41122 Modena - Via Malavolti, 5
tel. 059 418376
fax 059 418398
e-mail info@interpreta.it
www.cnainterpreta.it

Autorità garante delle comunicazioni: modalità di "conclusione" dei contratti telefonici

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) fornisce utili "orientamenti" per la "corretta" conclusione dei contratti telefonici per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche. Per tali servizi, sia il Codice delle Comunicazioni elettroniche (art. 70, Dlgs 259/2003) che il Codice del Consumo (art. 49, Dlgs 206/2005) prevedono precisi obblighi informativi, ulteriori rispetto a quelli previsti per altri tipi di contratti a distanza. Ora l'AGCOM indica all'operatore, che intende concludere per telefono un contratto per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, quali informazioni fornire al consumatore, nel corso della comunicazione telefonica.

Riferimenti: Delibera AGCOM n. 520/15/CONS del 25 settembre 2015



Comunicazione e Terziario Avanzato
Fotografia – Grafica - Informatica

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A
Tel. (06) 441881 – 44188 269
Fax (06) 44249515 - e-mail: comunicazione@cna.it



interpreta srl[®]
analisi applicata della normativa



41122 Modena - Via Malavolti, 5
tel. 059 418376
fax 059 418398
e-mail info@interpreta.it
www.cnainterpreta.it

Passi avanti nel digitale: investimenti per la banda ultra larga

Uno dei principi cardine dell'Agenda digitale europea, è quello di avere, entro il 2020, la sottoscrizione, da parte di almeno il 50% della popolazione, di servizi a più di 100 Mbps (mega bit per secondo), da realizzare portando la copertura per le reti ultraveloci ad oltre 100 Mbps fino all'85% della popolazione, e di portare il 100% della popolazione ad almeno 30 Mbps.

Secondo un recente rapporto della Commissione europea sullo stato di avanzamento del digitale, l'Italia è venticinquesima su ventotto stati membri; il report della Commissione risulta premiante per i paesi più digitalizzati e un "richiamo all'ordine" per gli altri (che devono rispettare gli impegni assunti con l'accettazione dell'Agenda digitale europea).

Sulla base di tale situazione di enorme ritardo del nostro paese, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato il "Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga", finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture digitali nelle zone d'Italia classificate a maggior rischio digital divide.

Riferimenti: Delibera Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 65 del 6 agosto 2015 (GU n.239 del 14-10-2015)



Comunicazione e Terziario Avanzato
Fotografia – Grafica - Informatica

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A
Tel. (06) 441881 – 44188 269
Fax (06) 44249515 - e-mail: comunicazione@cna.it



interpreta srl
analisi applicata della normativa



41122 Modena - Via Malavolti, 5
tel. 059 418376
fax 059 418398
e-mail info@interpreta.it
www.cnainterpreta.it

Patent Box al via

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un regime opzionale denominato "Patent Box", che permette:

- la detassazione parziale da imposte dirette e Irap dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
- la detassazione totale delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei medesimi beni immateriali, al ricorrere di specifiche condizioni.

Lo scopo del Patent Box è quello di rendere appetibile la detenzione di beni immateriali in Italia, incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali detenuti all'estero e favorire l'investimento in ricerca e sviluppo.

A differenza dei similari regimi di vantaggio previsti negli altri ordinamenti europei, il Patent Box italiano si caratterizza per l'estensione dell'agevolazione ai marchi di impresa ed al contrario per la compressione della stessa attraverso l'esclusione della maggior parte delle opere dell'ingegno.

I destinatari del Patent Box sono tutti i titolari di reddito di impresa che detengono in proprietà o in licenza il bene immateriale e che in relazione allo stesso abbiano esercitato o esercitino attività di ricerca e sviluppo così come definita dal decreto attuativo.

L'opzione ha durata pari a 5 anni di imposta, è irrevocabile, rinnovabile e come anticipato rileva anche ai fini Irap, per la determinazione del valore della produzione netta.

Per gli anni di imposta 2015 e 2016 le modalità di esercizio dell'opzione verranno rese note con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Riferimenti:

- Legge 23 Dicembre 2014, n.190, articolo 1, commi 37-45; Decreto Legge 24 gennaio 2015 n.3, convertito con Legge 24 marzo 2015 n.33; Decreto attuativo Mise-Mef, 30 Luglio 2015; Comunicato in G.U. n.244 del 20-10-2015
-



Comunicazione e Terziario Avanzato
Fotografia – Grafica - Informatica

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A
Tel. (06) 441881 – 44188 269
Fax (06) 44249515 - e-mail: comunicazione@cna.it



interpreta srl[®]
analisi applicata della normativa



41122 Modena - Via Malavolti, 5
tel. 059 418376
fax 059 418398
e-mail info@interpreta.it
www.cnainterpreta.it

Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza

Il 23 settembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 151/2015 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

La prima variazione apportata dal Decreto all'art. 4 della Legge n. 300/1970 riguarda il titolo - in linea con l'intento più volte esplicitato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti - che da "Impianti audiovisivi" è diventato "Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo".

Per quanto riguarda il suo contenuto risulta così articolato:

- a) gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possano essere utilizzati esclusivamente per: esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale, previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, in caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, l'accordo può essere stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale o, in caso di mancato accordo, può bastare l'autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro;
- b) gli strumenti che servono al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (p.c., tablet, telefonici) e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, invece, non richiedono né accordi né autorizzazioni.

Per entrambe le ipotesi (a e b) è consentita l'utilizzabilità delle informazioni raccolte per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro solo se è stata data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal Codice privacy. Si consiglia pertanto ai datori di lavoro, titolari del trattamento, di adottare (od integrare con le nuove fattispecie) le "informative" necessarie ed i "regolamenti aziendali" tenendo debitamente conto delle indicazioni date dall'Authority privacy in questi anni.

Infine, viene modificato l'art. 171 del Codice della privacy prevedendo che la violazione delle disposizioni relative al divieto di indagini sulle opinioni dei dipendenti (art. 8) e della nuova disciplina sugli impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo.



Comunicazione e Terziario Avanzato
Fotografia – Grafica - Informatica

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A
Tel. (06) 441881 – 44188 269
Fax (06) 44249515 - e-mail: comunicazione@cna.it



interpreta srl[®]
analisi applicata della normativa



41122 Modena - Via Malavolti, 5
tel. 059 418376
fax 059 418398
e-mail info@interpreta.it
www.cnainterpreta.it

Il datore di lavoro non può spiare le conversazioni del dipendente su Skype

Il Garante privacy nell'accogliere il ricorso proposto da una dipendente che lamentava l'illecita acquisizione di conversazioni, avute con clienti/fornitori, da parte del suo datore di lavoro, in seguito utilizzate per licenziarla, ha riaffermato che il titolare di una azienda non può spiare le conversazioni Skype dei dipendenti in quanto il contenuto di comunicazioni di tipo elettronico e telematico scambiate dai nell'ambito del rapporto di lavoro gode di garanzie di segretezza anche costituzionalmente tutelate.

Nel caso esaminato il datore di lavoro ha compiuto una grave interferenza nelle comunicazioni, avendo installato un software sul computer assegnato alla dipendente in grado di visualizzare sia le conversazioni effettuate dalla ricorrente dalla propria postazione lavorativa, sia quelle effettuate con altro computer dalla propria abitazione. Per il Garante questa è una procedura in evidente contrasto con:

- le "Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet";
- le disposizioni poste dall'ordinamento a tutela della segretezza delle comunicazioni;
- la policy aziendale approvata dalla Direzione territoriale del lavoro.

Per questi motivi il datore di lavoro non potrà effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito, limitandosi alla conservazione di quelli finora raccolti ai fini di una eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria.



Comunicazione e Terziario Avanzato
Fotografia – Grafica - Informatica

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A
Tel. (06) 441881 – 44188 269
Fax (06) 44249515 - e-mail: comunicazione@cna.it



interpreta srl[®]
analisi applicata della normativa



41122 Modena - Via Malavolti, 5
tel. 059 418376
fax 059 418398
e-mail info@interpreta.it
www.cnainterpreta.it

Come vengono individuati i gusti degli utenti di Facebook e quale funzione avrà il tasto non mi piace

E' grazie ad un algoritmo, concepito nel 2009 da Adam Mosseri, che chi apre la pagina del proprio profilo su Facebook, nella sezione notizie (NewsFeed), vedrà visualizzate alcune notizie invece di altre.

L'algoritmo, infatti, cerca di selezionare le notizie più rilevanti per gli utenti analizzando gli interessi e le attività di ogni singolo utente in base a tre parametri:

- le persone e le pagine che si seguono più spesso e con cui si interagisce di più;
- i tipi di post che suscitano maggiore interesse (chi guarda molti video sul suo rullo delle notizie si vedrà proposti più video);
- l'attività sui post (i "mi piace", i commenti, le condivisioni, il tempo di lettura).

Il sistema di individuazione, riconosciuto dallo stesso autore non infallibile, risulta decisamente migliore per l'utente che utilizzi molto il social network.

Per fortuna, per chi abbia intenzione di modificare le proprie preferenze - e non essere pertanto costretto a rivedersele continuamente riproposte in cima al rullo delle notizie - lo può fare collegandosi a "preferenze della sezione Notizie".

Infine, si sta meglio definendo il significato dell'introduzione in Facebook del tasto "non mi piace", che tanti dubbi e perplessità aveva suscitato nelle settimane passate (anche per la possibilità che diventasse uno strumento largamente utilizzato dai cyberbulli). Secondo i suoi ideatori il tasto "dislike" non dovrà essere usato per esprimere giudizi negativi o critiche, ma, al contrario servirà per esprimere empatia o tristezza per quei messaggi riguardanti vicende negative per le quali il tasto "mi piace" non riesce ad esprimere il vero sentimento dell'utente.



Comunicazione e Terziario Avanzato
Fotografia – Grafica - Informatica

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A
Tel. (06) 441881 – 44188 269
Fax (06) 44249515 - e-mail: comunicazione@cna.it



interpreta srl
analisi applicata della normativa



41122 Modena - Via Malavolti, 5
tel. 059 418376
fax 059 418398
e-mail info@interpreta.it
www.cnainterpreta.it

Avviata dal Garante una consultazione pubblica su “schema di provvedimento generale in materia di trattamento di dati personali nell’ambito dei servizi di mobile ticketing”

Il Garante per la protezione dei dati personali, per regolamentare il mobile ticketing, cioè quel processo grazie al quale i consumatori possono ordinare e pagare biglietti senza vincoli di tempo o luogo, dopo aver adottato il 10 settembre una delibera contenente uno schema di provvedimento generale in materia ha provveduto, con comunicato del 23 settembre, ad avviare una consultazione sullo schema.

La consultazione è volta ad acquisire sul provvedimento:

- osservazioni e commenti sulle misure ipotizzate e relative modalità attuative,
- proposte operative da parte dei soggetti che forniscono servizi per la mobilità e il trasporto, dai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, dagli hub-tecnologici e dai WASP (Web Application Service Provider), nonché dai gestori di circuiti di intermediazione e dagli operatori bancari, anche attraverso associazioni di categoria rappresentative (di enti territoriali, imprenditori e consumatori), Università e Centri di ricerca.

I contributi dovranno essere inviati all'Authority, entro il 28 gennaio 2016 (120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di consultazione sulla Gazzetta Ufficiale), per posta all'indirizzo dell'Autorità di Piazza Monte Citorio n. 121, 00186 – Roma, o in via telematica alla e-mail consultazionemt@gpdp.it indicando nell’oggetto il tema di riferimento.

Comunicato del Garante del 23.9.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30.9.2015



Comunicazione e Terziario Avanzato
Fotografia – Grafica - Informatica

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A
Tel. (06) 441881 – 44188 269
Fax (06) 44249515 - e-mail: comunicazione@cna.it



interpreta srl
analisi applicata della normativa



41122 Modena - Via Malavolti, 5
tel. 059 418376
fax 059 418398
e-mail info@interpreta.it
www.cnainterpreta.it

Nuova Raccomandazione sulla sicurezza digitale dell'OCSE

L'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), il 17 settembre 2015, ha approvato una Raccomandazione intitolata "Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity" in cui viene spiegato a tutte le parti interessate che il rischio per la sicurezza digitale dovrebbe essere considerato non solo un problema di ordine tecnologico ma anche economico e che, pertanto, dovrebbe essere integrato nei processi decisionali di ogni organizzazione.

Le notevoli opportunità economiche date da un ambiente digitale globale, interconnesso, aperto e dinamico (con ulteriori margini di sviluppo dati dall'Internet delle cose e dai Big Data) purtroppo però espongono Paesi e aziende a minacce quantitative e qualitative crescenti in grado di mettere in pericolo la sicurezza delle informazioni e compromettere la prosperità economica e sociale raggiunta.

L'OCSE, la cui ultima Raccomandazione sulla sicurezza informativa risale al 2002, ora chiede:

- a governi e vertici aziendali di assumersi la specifica responsabilità della gestione del rischio della sicurezza digitale integrandola nella pianificazione generale;
- Il rispetto di otto principi-guida da lei indicati per l'approccio corretto al rischio informatico (1. consapevolezza, competenze e comprensione; 2. responsabilità; 3. diritti umani e valori fondamentali; 4. cooperazione; 5. valutazione del rischio e ciclo di trattamento; 6. misure di sicurezza; 7. innovazione; 8. preparazione e continuità);
- l'adozione di piani nazionali per individuare le misure utili a prevenire, individuare, affrontare e sanare le conseguenze di incidenti relativi alla sicurezza digitale.

A confermare la perfetta sintonia con quanto affermato dall'OCSE il Presidente del Garante italiano, Antonello Soro, ha dichiarato: "E' impossibile poter eliminare totalmente il rischio digitale, ma questa sfida può e deve essere governata in modo efficace ... il ricorso al cloud computing, lo sviluppo dell'Internet of Things, della sanità elettronica può comportare il rischio di esporre le informazioni di milioni di cittadini ad attacchi informatici, perdite o distruzioni con gravi conseguenze anche finanziarie, sulla competitività e sulla fiducia tra clienti, dipendenti, azionisti. Per questo è necessario che imprese e pubbliche amministrazioni prestino massima attenzione alla protezione dei dati, inserendo la sicurezza digitale tra gli asset strategici dei loro piani di sviluppo".

"Recommendation of the Council on Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity";



Comunicazione e Terziario Avanzato
Fotografia – Grafica - Informatica

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A
Tel. (06) 441881 – 44188 269
Fax (06) 44249515 - e-mail: comunicazione@cna.it



interpreta srl
analisi applicata della normativa



41122 Modena - Via Malavolti, 5
tel. 059 418376
fax 059 418398
e-mail info@interpreta.it
www.cnainterpreta.it

La Corte UE ha dichiarato invalida la decisione della Commissione europea sul livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti in USA

Fino alle rivelazioni shock di Edward Snowden, in merito alle attività dei servizi di intelligence americani, i dati di tutti coloro che utilizzavano Facebook, tra i quali quelli del sig. Maximilian Schrems, cittadino austriaco che utilizzava il Social Network dal 2008, potevano essere trasferiti, interamente o parzialmente, tramite la filiale irlandese di Facebook, su server situati nel territorio degli Stati Uniti, dove diventavano oggetto di trattamento considerato "adeguato" dalle istituzioni europee (rientrando nel regime del c.d. "Approdo sicuro").

Il Sig. Schrems, in base ai dubbi scaturiti dopo le rivelazioni dell'informatico statunitense, aveva presentato una denuncia presso l'Autorità irlandese di controllo ritenendo che il diritto e le prassi statunitensi non offrissero realmente una tutela adeguata per i dati trasferiti verso l'America proprio a causa della sorveglianza invasiva svolta dalle autorità pubbliche per assicurare la sicurezza del proprio territorio.

L'autorità irlandese di controllo, aveva respinto la denuncia con la motivazione che già esisteva una decisione della Commissione europea (26.7.2000) che stabiliva che gli Stati Uniti, grazie al Safe harbor, garantissero un livello adeguato di protezione dei dati.

L'Alta Corte di giustizia irlandese, successivamente adita, volendo sapere se la decisione della Commissione europea producesse l'effetto di impedire ad un'autorità nazionale di controllo di indagare su una denuncia presentata da un cittadino, aveva provveduto ad attivare la Corte UE.

La Corte UE, il 6.10.2015, dopo aver valutato che le imprese americane effettivamente hanno disapplicato per esigenze di sicurezza nazionale le norme di tutela previste dal Safe harbor, ha dichiarato invalida la decisione della Commissione europea che attestava che gli Stati Uniti garantivano un adeguato livello di protezione sui dati personali trasferiti sul loro territorio e ha affermato che il compito di dichiarare invalido un atto dell'Unione è di esclusiva competenza propria.

Le autorità nazionali di controllo, eventualmente interpellate, anche se esiste una decisione della Commissione che dichiara che un paese terzo offre un adeguato livello di protezione dei dati personali, possono pertanto:

- esaminare se il trasferimento dei dati di una persona verso quel paese rispetta i requisiti della normativa dell'Unione sulla protezione di tali dati;
- adire i giudici nazionali, allo stesso titolo della persona interessata, affinché procedano ad un rinvio pregiudiziale per l'esame della validità della pronuncia.

Un plauso a questa decisione è immediatamente giunto dall'Authority privacy italiana.

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza del 6.10.2015 nella causa Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner



Comunicazione e Terziario Avanzato
Fotografia – Grafica - Informatica

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A
Tel. (06) 441881 – 44188 269
Fax (06) 44249515 - e-mail: comunicazione@cna.it



interpreta srl[®]
analisi applicata della normativa



41122 Modena - Via Malavolti, 5
tel. 059 418376
fax 059 418398
e-mail info@interpreta.it
www.cnainterpreta.it

Rendiconto sull'attività ispettiva del primo semestre 2015 e programma per il secondo

Il Garante ha pubblicato il rendiconto dell'attività di controllo svolta nel primo semestre 2015 riguardante:

- 153 ispezioni,
- 1.730 mila euro di sanzioni già riscossi dall'erario,
- 20 segnalazioni all'autorità giudiziaria,
- numerosi procedimenti sanzionatori relativi a circa 1.500 violazioni.

Le ispezioni, effettuate con il contributo della Guardia di finanza "Nucleo speciale privacy", hanno riguardato: marketing telefonico svolto dai call center esteri; mobile payment; geolocalizzazione sui dipendenti; istituti bancari; reti tlc e Internet; trasferimento di dati verso Paesi extra Ue; strutture alberghiere; aziende sanitarie (sanità elettronica); centrali rischi.

Il quadro emerso mostra: diffuse illecità nel trattamento dei dati; insufficiente informazione agli utenti sull'uso dei loro dati da parte di pubbliche amministrazioni e aziende (110 violazioni riscontrate); violazioni relative a banche dati, pubbliche e private; mancata adozione delle misure di sicurezza; tempi eccessivi di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico.

Numerose le sanzioni per omessa notificazione e mancata risposta alle richieste di informazione e documentazione del Garante. Significative poi le 1.172 sanzioni contestate dalla Guardia di finanza nell'ambito di una complessa indagine antiriciclaggio riguardante società operanti nel settore del trasferimento di denaro (money transfer).

L'attività ispettiva per il secondo semestre 2015 riguarderà:

- il trattamento dati svolti in relazione alla fidelizzazione della clientela (carte fedeltà, pay back);
- l'attività dei Caf legata alla trasmissione on line del 730 precompilato;
- il marketing telefonico;
- l'implementazione delle misure per la tracciabilità delle operazioni bancarie;
- le software house che forniscono servizi di supporto all'attività della polizia giudiziaria e alla magistratura.

Newsletter del Garante 28.9.2015, n. 406



Comunicazione e Terziario Avanzato
Fotografia – Grafica - Informatica

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A
Tel. (06) 441881 – 44188 269
Fax (06) 44249515 - e-mail: comunicazione@cna.it



interpreta srl
analisi applicata della normativa



41122 Modena - Via Malavolti, 5
tel. 059 418376
fax 059 418398
e-mail info@interpreta.it
www.cnainterpreta.it

La protezione dei dati come bussola per orientare le imprese e le pubbliche amministrazioni verso il futuro digitale

Il Presidente del Garante, Antonello Soro, intervenendo al "5° Privacy Day Forum", organizzato da Federprivacy, ha sostenuto la necessità che la sicurezza informatica divenga una sorta di "bussola" nel futuro digitale e questione strategica anche per il nostro Paese, dal momento che i danni complessivi derivanti da attacchi informatici sono ormai stimati in alcuni miliardi di euro (inclusi i costi di ripristino).

Per l'Authority sta infatti emergendo una situazione di grandissima fragilità, che riguarda ogni tipo di organizzazione (piccola/grande, pubblica/privata), come si evince: dalla proliferazione delle violazioni informatiche (+62% nel corso dell'ultimo anno), con attacchi sempre più sofisticati, mirati e gravi per chi li subisce; dalla sottovalutazione di reati quali il furto di identità (inteso come sottrazione ed utilizzo di dati personali) che solo nel settore del credito ha ormai assunto la dimensione di 170 milioni di euro di perdite all'anno (indagine di Crif); dai devastanti effetti di violazioni o accessi illegittimi quando vengono realizzati nei confronti delle banche dati pubbliche del nostro Paese (dove sono conservati milioni di dati dei cittadini).

E' necessario pertanto che imprese e pubbliche amministrazioni ripensino seriamente, investendo risorse e organizzazione, alla protezione dei dati, inserendo la sicurezza digitale tra gli asset strategici dei loro piani di sviluppo e prendendo piena consapevolezza che la protezione dei dati non è un limite per l'economia ma, al contrario, ne è uno dei principali fattori di crescita e innovazione. Sia in ambito pubblico che privato la sicurezza informatica, a difesa del patrimonio informativo, va vista come "valore aggiunto" non come inutile costo.
